

Publicato il 05/03/2018

N. 02428/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02422/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

CAA COPAGRI S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Viti, Michele Mirengi e Gianluca Maria Esposito, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Scoccini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Vico, 31;

CAA CAF UIMEC S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giambattista Vico 31;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione 6 marzo 2017, n. G02639, con la quale la Regione Lazio:

ha revocato l'autorizzazione, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1647/2002, all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola concessa a CAA COPAGRI S.r.l. e alle società di servizi di cui esso si avvale per lo svolgimento dell'attività di cui al D.M. 27 marzo 2008;

ha disabilitato le sedi operative ad esso afferenti riportate nell'Allegato n. 1 alla determinazione impugnata;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la Determinazione 8 marzo 2017 protocollo n. 156 con la quale è stata comunicata alla società ricorrente la revoca dell'autorizzazione, il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, la Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2008, n. 725, la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008, la Determinazione n. A6216 del 20 giugno 2011, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 31 marzo 2016, la Determinazione n. A03126/2012 e le successive determinazioni di rettifica n. A07325 del 2012 e n. A09511 del 2012, la

Circolare del Ministero dell'Agricoltura 13 maggio 2011;

per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:

- della nota della Regione Lazio 26 giugno 2017, prot n. U 0323368, con la quale sono state confermate la determinazione 6 marzo 2017, prot. n. G02639, recante revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla società CAA COPAGRI S.r.l., unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la determinazione 6 marzo 2017, G02639 e la circolare ministeriale 13 maggio 2011, n. 8860;

per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

- delle note della Regione Lazio 15 settembre 2017, prot. n. 463186, 19 settembre 2017, prot. n. 467299, 21 settembre 2017, prot. n. 471895, 28 settembre 2017, prot. n. 485733, 17 ottobre 2017, prot. n. 521513, 20 ottobre 2017, prot. n. 530026, 26 ottobre 2017, prot. n. 542757, delle determinazioni 19 settembre 2017, n. 612671 (e unita proposta 15 settembre 2017, n. 16165) e 19 settembre 2017, n. 612673 (e unita proposta 15 settembre 2017, n. 16169) con le quali tutte è stata comunicata alla società CAA COPAGRI S.r.l. la sospensione dei procedimenti diretti a definire le istanze di abilitazione di nuove sedi ovvero di variazioni di indirizzo di sedi già operative, ovvero ancora la revoca di abilitazioni già rilasciate, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, ove necessario, la Convenzione CAA COPAGRI s.r.l./AGEA 2016/2018 in parte *qua*, sempre ove necessario e in parte *qua*, il D.M. 27 marzo 2008, nonché la determinazione 6 marzo 2017, prot. G02639, la nota 31 maggio 2017, n. u. 0276949 e la nota del 26 giugno 2017, n. 0323368;

- per l'esecuzione del giudicato cautelare di cui all'ordinanza n. 3888/2017 resa dal T.A.R. Lazio, Sez. I *Quater*, per ordinare, in particolare, alla Regione Lazio ex artt. 59 e 114, C.P.A. di prestare ottemperanza all'ordinanza

cautelare 2 agosto 2017, n. 3888, pronunciata *inter partes* dal T.A.R. Lazio, Sez. I *Quater*, nel proc. n. R.G. 2422/2017, prescrivendo le relative modalità attuative e dichiarando la nullità e/o l'inefficacia delle note e determinazioni suesposte nella parte in cui, nonostante l'intervenuta sospensione in via cautelare della revoca ad esercitare l'attività di centro di assistenza agricola disposta con la richiamata ordinanza e nonostante il parere favorevole espresso dalle Regioni competenti per territorio, sospendono fino alla data dell'udienza di merito del ricorso n. R.G. 2422/2017 (23 gennaio 2018) i procedimenti promossi dalla società ricorrente per ottenere l'abilitazione di nuovi sedi ovvero la variazione di indirizzo di sedi già operative;

- per ordinare alla Regione Lazio di definire i procedimenti di cui sopra in senso conforme ai pareri resi dalle Regioni ove sono ubicate le sedi;
- per la nomina, ove occorra, di un commissario *ad acta*;
- per fissare la somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti di intervento di COPAGRI e di CAA CAF UIMEC S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14 marzo 2017 la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali la Regione Lazio le ha revocato

l'autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola per lo svolgimento dell'attività di cui al D.M. 27 marzo 2008 e ha disabilitato le sedi operative ad esso afferenti, riportate nell'Allegato n. 1 alla determinazione impugnata.

Ha chiesto anche l'adozione di misure cautelari monocratiche stante il pregiudizio irreparabile consistente nel blocco repentino di ogni attività.

La misura è stata accordata con decreto monocratico n. 1224 del 15 marzo 2017, anche avuto riguardo alla particolare complessità della sequenza procedimentale che ha condotto alle avverse determinazioni.

Con atto depositato in pari data ha spiegato intervento ad *opponendum* la COPAGRI, Confederazione Produttori Agricoli.

Con atto depositato il 5 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Regione Lazio per resistere al gravame.

Con atto depositato il 7 aprile 2017 anche la società CAA CAF UIMEC S.r.l. ha spiegato intervento ad *opponendum*.

Con ordinanza n. 1833 dell'11 aprile 2017 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame alla luce della ulteriore documentazione versata in atti dalla ricorrente.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 5 maggio 2017, la ricorrente ha impugnato la nota del 22 marzo 2017, prot. 147937 con la quale, nelle more, era stata confermata la determinazione 6 marzo 2017, prot. n. G02639, recante revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla società CAA COPAGRI S.r.l.

Le parti costituite hanno resistito al gravame.

Con secondi motivi aggiunti notificati il 6 luglio 2017 la ricorrente ha impugnato una ulteriore nota della regione di contestazione di addebiti in data 31 maggio 2017 e la successiva nota in data 26 giugno 2017, con cui la Regione confermava il provvedimento di revoca del 6 marzo 2017.

Con decreto monocratico n. 3540 del 12 luglio 2017, sulla ravvisata estrema gravità e urgenza, venivano nuovamente sospesi gli atti impugnati; le parti costituite resistevano all'ulteriore gravame.

Con successiva ordinanza n. 3888 del 1 agosto 2017, la misura cautelare veniva prudenzialmente confermata in sede collegiale essendo la questione di complessità tale da richiedere l'approfondimento nel merito.

Con terzi motivi aggiunti notificati in data 13 novembre 2017 la società ricorrente ha impugnato le note regionali ivi elencate, con le quali l'amministrazione comunicava la sospensione dei procedimenti diretti a definire le istanze di abilitazione di nuove sedi ovvero di variazioni di indirizzo di sedi già operative, ovvero ancora la revoca di abilitazioni già rilasciate.

Con decreto monocratico n. 6181 del 21 novembre 2017 il Presidente sospendeva gli ulteriori atti impugnati, limitatamente alle revoche, tenuto conto della *ratio* sottesa alle misure cautelari concesse, ossia di mantenere la situazione immutata fino alla ormai imminente definizione della vicenda nel merito.

Le parti costituite resistevano anche a detto gravame.

Con ordinanza n. 6669 del 13 dicembre 2017 la Sezione confermava il decreto cautelare da ultimo adottato, considerata la già intervenuta fissazione a breve dell'udienza per la trattazione del merito.

Le parti hanno poi depositato memorie conclusive e repliche e, all'udienza pubblica del 23 gennaio 2018, sentiti a lungo i difensori di tutte le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La vicenda all'esame del Collegio ha avuto uno sviluppo lungo e complesso, pertanto si rende necessario tratteggiarne e schematizzarne i passaggi salienti.

2.1. La società CAA COPAGRI S.r.l. agisce quale tramite dei produttori

agricoli presso gli Organismi pagatori comunitari i quali possono per legge, in forza di apposita convenzione, conferire incarico ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) affinché questi, per conto dei propri utenti e su specifico mandato scritto, assistano gli stessi nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, controllando la regolarità formale della domanda ed immettendo i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN.

I Centri autorizzati di assistenza agricola sono istituiti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, da loro associazioni, da associazioni di produttori e di lavoratori, dagli enti di patronato e di assistenza professionale promossi dalle organizzazioni sindacali che siano presenti o facciano parte di organizzazioni rappresentate nel C.N.E.L.

CAA COPAGRI s.r.l., società costituita il 1 marzo 2002, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 165/1999, autorizzata dalla Regione Lazio con determinazione n.C1647/2002, ha stipulato convenzioni con Agea ed altri Organismi Pagatori ovvero con Regioni Italiane, a norma del D.Lgs. n. 165/1999, per l'espletamento dell'attività di assistenza agricola.

In base alle convenzioni firmate, la società è tenuta a conservare, per conto degli organismi pagatori, i fascicoli cartacei delle aziende agricole assistite e ad inserirne i dati informaticamente nel sistema intranet Sian di Agea, per costituire il fascicolo informatico dell'azienda agricola: fascicolo che permette all'azienda di presentare, sempre tramite la intranet SIAN, la domanda annuale per ottenere il premio comunitario alla conduzione di un fondo agricolo.

La ricorrente, alla data del provvedimento di revoca, contava 247 sedi ed assisteva circa settemila imprenditori agricoli.

2.2. Con la determinazione impugnata, datata 6 marzo 2017, la Regione

Lazio ha disposto, nei confronti della ricorrente, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) intimando la contestuale ed immediata disabilitazione dei collegamenti informatici delle sedi operative ad esso afferenti.

Il contenuto del provvedimento, costituito da 11 pagine di testo e 5 di allegati, può essere schematizzato come segue.

La Regione premette i tre aspetti rilevanti della disciplina di settore: 1) la costituzione di società per l'esercizio di attività di assistenza agli agricoltori può essere promossa da organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, sempre che siano rappresentate in seno al C.N.E.L.; 2) il bilancio annuale deve essere certificato da parte di società di revisione a ciò abilitata, ovvero essere oggetto di revisione interna da organo istituito con apposita delibera della società CAA, secondo i requisiti stabiliti dall'Associazione Italiana Internal Auditor; 3) a norma dell'art. 4, comma 2, D.M. 27 marzo 2008 le quote o le azioni del CAA e delle società di cui esso si avvale.

Ciò posto, dopo una lunga descrizione dei fatti, la Regione motiva il provvedimento di revoca su tre argomenti: 1) premesso che il capitale sociale del CAA COPAGRI è costituito al 25% dall'Unione Generale Coltivatori (UGC) CISL, al 25% dall'Unione Coltivatori Italiani (UCI), al 25% dall'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) e al 25% dall'Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti (UIMEC), che l'AIC e l'UCI, già rappresentate al C.N.E.L. tramite la COPAGRI, non vi appartengono più, la Regione rileva che il CAA COPAGRI ha perso il requisito della rappresentanza al C.N.E.L.; 2) le modifiche societarie determinatesi nella compagine del CAA COPAGRI non sono state tempestivamente comunicate alla Regione e ciò rappresenta violazione dell'all. 1 alla D.G.R.

n. 136/2016, che disciplina l'attività di vigilanza della Regione, nonché violazione del principio di leale collaborazione; 3) in ordine al bilancio 2014, presentato da CAA COPAGRI secondo il sistema prescelto, ossia di revisione interna, la Regione aveva rilevato delle irregolarità sulle qualità soggettive del revisore; in risposta a tali rilievi il CAA COPAGRI ha inviato lo stesso documento, questa volta certificato da un revisore esterno (peraltro di dubbia terzietà anch'egli), dunque in forma non corrispondente a quella prescelta, quindi in violazione dell'art. 7, comma 5, D.M. 27 marzo 2008.

3. Alla suddetta revoca la Regione è addivenuta dopo un'istruttoria piuttosto lunga e complessa.

3.1. La prima istruttoria, della quale si tratteggiano gli snodi essenziali, coinvolge la prima e la seconda delle violazioni contestate.

Con nota del 17 novembre 2015 (doc. 7 del fascicolo della Regione), la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, nell'ambito dell'attività di vigilanza sui CAA autorizzati, chiedeva chiarimenti in merito alle intervenute modifiche degli assetti societari della COPAGRI e del CAA COPAGRI S.r.l. al fine di verificare se quest'ultimo mantenesse il requisito richiesto dall'art.1 lett. d) del D.M. 27 marzo 2008 di rappresentanza in seno al C.N.E.L..

Con successiva nota del 15 dicembre 2015 (doc. 8 id.), la Regione notificava la prima contestazione al CAA COPAGRI essendo risultato che l'AIC, l'UCI e l'UGC - CISL non erano più soci della Copagri per gli anni 2014 e 2015 né essendo ammissibile la proposta avanzata dal CAA, di cessione di quote da parte di AIC a favore di UCI e UGC, "in quanto i tre soci del CAA COPAGRI S.r.l. (ACI, UCI e UGC), non aderendo più alla COPAGRI Confederazione, risultano carenti della rappresentanza al C.N.E.L.".

Con la stessa nota la Regione assegnava ulteriori 45 giorni, a far data dal 4 dicembre 2015, per presentare controdeduzioni e documentazione.

Il CAA COPAGRI trasmetteva le note in data 8 gennaio 2016 (doc. 9 id.) e in data 15 gennaio 2016 (doc. 10 id.), con le quali in sintesi rappresentava: che AIC e UCI, con atti notarili in data 15 dicembre 2015 e 13 gennaio 2016, avevano ceduto le rispettive quote a UGC; che l'esclusione da COPAGRI era stata impugnata da AIC dinanzi al Tribunale di Roma (procedimento n. 58336/13 R.G. con udienza fissata al 7 marzo 2016) e da UCI dinanzi al Collegio dei Probiviri, pertanto dette esclusioni non erano atti definitivi.

La Direzione Regionale, esaminate le suddette controdeduzioni, con nota del 20 gennaio 2016 (doc. 11 id.) sospendeva il procedimento fino alle decisioni definitive degli organi competenti (Collegio dei Probiviri per l'UCI e Tribunale di Roma per l'AIC) onerando CAA COPAGRI di comunicare tempestivamente all'amministrazione le decisioni definitive.

Con nota del 19 ottobre 2016 il Presidente della UIMEC, socio del CAA COPAGRI (doc. 12 id.), presentava istanza di accesso agli atti concernenti il procedimento di revoca dell'autorizzazione al CAA COPAGRI e, con successiva nota del 15 novembre 2016 (doc. 13 id.), trasmetteva alla Regione lo Statuto della COPAGRI Confederazione (doc. 13 *bis* id.), approvato in data 8 aprile 2016 dal Congresso Nazionale della stessa Confederazione, recante l'art. 4 modificato, nonché la sentenza del Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile – n. 13259/2016 pubblicata il 30 giugno 2016 (doc. 13 *ter* id.), con la quale era stato respinto il ricorso di AIC contro l'esclusione da COPAGRI e aggiungeva che UCI non aveva mai proposto ricorso al Collegio dei Probiviri contro l'esclusione da COPAGRI. Di conseguenza, con nota del 1 dicembre 2016 (doc. 14 id.), la Regione notificava, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.M. 27 marzo 2008, la seconda

contestazione al CAA COPAGRI assegnando 30 giorni per controdeduzioni.

In particolare la Regione osservava: “l’art. 4 dello Statuto della COPAGRI prevede che nessuna organizzazione e/o associazione può essere socia o associata alla Confederazione, con la conseguenza che neppure le organizzazioni UCI, AIC, UGC CISL e UIMEC, che costituiscono la compagine societaria del CAA COPAGRI S.r.l., fanno più parte della stessa Confederazione COPAGRI. Da ciò deriva la perdita del requisito richiesto all’art. 1 comma 1 lett. d) del D.M. 27.3.2008 relativo alla rappresentanza in seno al CNEL del CAA COPAGRI S.r.l.”.

Il CAA COPAGRI riscontrava detta contestazione con nota del 20 dicembre 2016 (doc. 15 id.) trasmettendo, in allegato, ai numeri 17, 18, 19, n. 3 dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti rispettivamente di UCI, di AIC e di UGC-CISL, attestanti il possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008 e, al numero 20, n. 1 dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale di UIMEC UIL, attestante il mancato possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008.

Con nota del 30 dicembre 2016 (doc. 16 id.) la Regione chiedeva chiarimenti al CAA COPAGRI, da rendersi entro 15 giorni, in merito alle riferite dichiarazioni sostitutive, sia relativamente a profili formali, sia in ordine a questioni sostanziali: la data dalla quale le suddette associazioni risultano rappresentate in seno al C.N.E.L. e tramite quali organismi; se tale rappresentanza sia stata continuativa nel tempo oppure abbia subito interruzioni, specificandone, in quest’ultimo caso i motivi ed i periodi temporali.

Con nota del 30 dicembre 2016 (doc. 17 id.) il CAA COPAGRI trasmetteva una nuova dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/2000, sottoscritta dal

legale rappresentante di UIMEC UIL, contenente, questa volta l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008.

Con nota del 12 gennaio 2017 (doc. 18 id) il CAA COPAGRI confermava il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal citato D.M. 27 marzo 2008 per tutti e quattro i soci (UIMEC-UIL, UCI, AIC e UGC-CISL), specificando altresì che la rappresentanza in seno al C.N.E.L. risultava garantita sia per l'UCI sia per l'AIC in virtù della storica e vigente adesione alla COPAGRI, mentre per la UIMEC-UIL l'adesione alla COPAGRI costituiva solo elemento aggiuntivo, aderendo la stessa alla UIL, rappresentata nel C.N.E.L., ed, infine per l'UGC la rappresentanza in seno al C.N.E.L. era garantita dalla affiliazione alla CISL, rappresentata nel C.N.E.L..

Inoltre aggiungeva: “nel quadro di una operazione di aggregazione di organizzazioni sindacali che operano nel panorama dei CAA autorizzati (UCI e AIC) ha proceduto a richiedere ottenendone la affiliazione, ad una altra Organizzazione anch'essa rappresentata in seno al C.N.E.L.”, senza, tuttavia, specificare quale.

A seguito della consultazione del sito istituzionale del C.N.E.L. la Regione apprendeva che UGC – CISL e la UIMEC –UIL risultavano avere rispettivamente il requisito della rappresentanza diretta e indiretta nel Consiglio come richiesto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del D.M. 27 marzo 2008, mentre AIC e UCI, in virtù di quanto autodichiarato, potrebbero possedere il suddetto requisito solo se ed in quanto aderenti a COPAGRI presente sul sito del C.N.E.L..

Quindi, con nota del 18 gennaio 2017 (doc. 21 id.) la Regione chiedeva nuovamente chiarimenti alla COPAGRI Confederazione, la quale con nota in pari data (doc. 22 id.), dichiarava quanto segue: “1. Il Congresso

nazionale della COPAGRI del 7 e 8 aprile 2016 ha deliberato la modifica dell'articolo 4 dello statuto stabilendo che, in conseguenza del novellato testo dell'art. 4, nessuna organizzazione può essere socia o associata alla COPAGRI” pertanto “nessuna delle quattro organizzazioni (AIC, UCI, UGC CISL e UIMEC UIL) ha rappresentanza in seno al C.N.E.L. per il tramite della COPAGRI”.

3.2. La seconda istruttoria riguarda la terza violazione contestata, ossia la violazione dei requisiti stabiliti per la funzione della revisione interna dall'Associazione Italiana Internal Auditor di cui all'art. 7, comma 5, D.M. 27 marzo 2008 e all'art. 11, comma 4, lett. d), DGR 136/2016.

Con nota del 16 maggio 2016 (doc. 27 id.) la Regione chiedeva a tutti i CAA autorizzati, con sedi legali nel territorio regionale, di trasmettere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.M. 27 marzo 2008, la certificazione del bilancio annuale.

Il CAA COPAGRI, con nota del 30 giugno 2016 (doc. 28 id.), trasmetteva documentazione relativa all'annualità 2014 denominata “Esito Audit interno 2015- Attività 2014”.

Con nota del 27 ottobre 2016 (doc. 23 id.) la Regione notificava al CAA COPAGRI contestazione in merito alla documentazione trasmessa, rappresentando che la stessa non costituiva una certificazione di bilancio da parte di una società di revisione a ciò abilitata e neanche una relazione sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana Internai Auditor.

Pertanto chiedeva di inviare, entro 10 giorni: “a) copia della delibera dell'organo amministrativo, con la quale il CAA ha deliberato di avvalersi della certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero della funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana Internai Auditor; b) la documentazione

di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 27.3.2008 riferita all'annualità 2015”, specificando che “il mancato invio di quanto richiesto comporta, ai sensi del comma 4 lett. d) dell'art. 11 del D.M. del 27.3.2008 l'attivazione della procedura di revoca dell'autorizzazione a CAA”.

Su richiesta del CAA COPAGRI (doc. 24 id.), si teneva un incontro in data 11 novembre 2016 presso gli uffici regionali, nel corso del quale la ricorrente precisava che alla data del 6 giugno il bilancio relativo all'esercizio 2015 non era stato ancora approvato dall'assemblea dei soci.

I rappresentanti della Regione, dal canto loro, chiarivano che il responsabile della funzione di Internal Auditing, in analogia a quanto richiesto alle società di revisione per la certificazione di bilancio annuale, deve possedere il requisito di indipendenza organizzativa e svolgere un'attività di valutazione e di verifica, di esame ed analisi sia dei dati di bilancio sia della gestione societaria in maniera neutrale e obiettiva.

Pertanto specificava che la documentazione da produrre ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.M. 27 marzo 2008 e dell'art. 7 comma 4 della D.G.R. 136/2016, riferita all'annualità di bilancio 2015, qualora fosse stata redatta da un Internal Auditor, avrebbe dovuto tenere conto di tali *standard*.

Nulla essendo pervenuto, la Regione, con nota del 1 dicembre 2016 (doc. 14 id.) rammentava alla ricorrente che il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 27 marzo 2008, previsto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 0008860 del 13 maggio 2011, è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento e che la mancata produzione di tale documentazione costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione al CAA, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. d), D.M. 27 marzo 2008.

Il CAA COPAGRI, in data 20 dicembre 2016 (doc. 15 id.) e 22 dicembre 2016 (doc. 25 e 25 *bis* id.) presentava controdeduzioni e documentazione

fra cui: “1. Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2011; 2. Relazione del Responsabile della Funzione Audit al Bilancio 2015”, tuttavia la Regione sostiene di aver ricevuto solo tale secondo documento. Infatti, con nota del 2 febbraio 2017 (doc. 26 id.), la Regione Lazio notificava ulteriore contestazione al CAA COPAGRI, ai sensi dell’art. 11 comma 3 e 4 lett. d) del D.M. 27 marzo 2008.

La contestazione aveva ad oggetto i punti di seguito schematizzati.

a) Non è stata trasmessa la copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2011 con la quale il CAA deliberava di avvalersi della funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dall’Associazione Italiana Internal Auditor (allegato n. 1 alla nota del CAA COPAGRI del 22 dicembre 2016).

b) Il documento trasmesso con la suddetta nota del 22 dicembre 2016, denominato “Relazione del responsabile della Funzione Audit al Bilancio 2015” (doc. 25 *bis* id.) presenta alcune criticità, ossia non sono presenti firme autografe; inoltre riporta che è stato redatto e verificato da un Comitato Tecnico costituito da quattro componenti, di cui due ricoprono anche la carica di responsabile tecnico (Luciano Guglielmetti) e co-responsabile tecnico (Fabiano Mele) del CAA COPAGRI; infine è stato approvato dal co-responsabile tecnico (Fabiano Mele) e dal responsabile tecnico (Luciano Guglielmetti) del CAA COPAGRI.

c) Le cariche di responsabile tecnico e co-responsabile tecnico non soddisfano i numerosi e stringenti requisiti stabiliti dall’AIIA per il ruolo dell’Internal Auditor (doc. 33 id.) nonché quelli suggeriti per la certificazione internazionale CIA (standard internazionali per la pratica professionale dell’Internal Auditing - doc. 34 id.), ossia, fra i principali, indipendenza organizzativa, funzionale e gerarchica, obiettività, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, competenza, diligenza,

aggiornamento professionale continuo.

d) La relazione “attività svolte – annualità 2015” è identica al documento già trasmesso con nota del 22 dicembre 2016, quindi non sono superate le criticità rilevate.

In seguito a tali contestazioni il CAA COPAGRI trasmetteva, in data 13 febbraio 2017 (doc. 30 *bis* id.) la relazione contabile al progetto di bilancio del 31 dicembre 2015 del Revisore dei conti Dott. Stefano Ricalzone, quale consulente esterno, documento che la Regione riteneva di non poter accettare, in alternativa e in sostituzione del documento già presentato, in quanto, nelle note del 2 novembre 2016 (allegato n. 16 al doc. 15 id.) e del 22 dicembre 2016 (doc. 25 id.), CAA COPAGRI aveva dichiarato di aver optato - con il più volte citato verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2011, che la Regione afferma non esserle pervenuto - per la Revisione Interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana Internal Auditor e non per la Certificazione di Bilancio.

4. L’epilogo delle descritte vicende istruttorie è stato l’adozione del provvedimento di revoca, impugnato con il ricorso introduttivo.

Tale provvedimento è stato censurato per i motivi di seguito sintetizzati.

I) Violazione art. 3 e 97 cost.; legge n. 241/1990; art. 3 *bis*, d.lgs. 165/1999, art. 1, D.M. 27 marzo 2008; D.P.R. 445/2000; violazione dei principi in materia di giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, contraddittorietà dell’azione amministrativa, incompetenza tecnica, sviamento di funzione.

La ragione posta a fondamento della revoca, secondo cui i soci A.I.C. ed U.C.I. non sarebbero rappresentati in seno al CNEL in quanto non facenti più parte della Confederazione COPAGRI, denoterebbe una istruttoria superficiale e parziale, considerato che la stessa Regione Lazio, nell’atto impugnato, dà atto che CAA COPAGRI a dicembre 2016, aveva

consegnato le dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000, con le quali tutti i soci (A.I.C., U.C.I., U.G.C. e , per ultimo U.I.M.E.C.) avevano asserito di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008.

Inoltre la Regione non avrebbe tenuto conto che, nella nota n. 20/2017, trasmessa via PEC, la ricorrente aveva testualmente dichiarato: “Inoltre nel quadro di una operazione di aggregazione di organizzazioni sindacali che operano nel panorama dei CAA autorizzati, (U.C.I. e A.I.C.) ha proceduto a richiedere ottenendone la affiliazione, ad una altra Organizzazione anch’essa rappresentata in seno al C.N.E.L.”

Se dunque la Regione Lazio, anziché limitarsi a prendere atto delle informazioni fornite dalla U.I.M.E.C., socio in evidente posizione di contrasto con A.I.C., U.C.I., U.G.C. e con la stessa società CAA COPAGRI, avesse approfondito l’istruttoria, sia tenendo conto di quanto comunicato da CAA COPAGRI, sia richiedendo ulteriori informazioni, sarebbe risultato che non solo U.G.C. ed U.I.M.E.C., ma anche A.I.C. ed U.C.I. possedevano il requisito della appartenenza ad un’organizzazione rappresentata in seno al C.N.E.L., ossia tramite la CIA Agricoltori Italiani.

La ricorrente segnala che A.I.C. è risultata soccombente, nel giudizio sull’espulsione da COPAGRI, con sentenza n. 13259 del 30 giugno 2016, ma avverso tale decisione ha interposto appello, per cui la decisione non sarebbe definitiva.

II) Violazione art. 3, 39, 41, 97 cost.; 3 *bis* D.Lgs. 165/1999; art. 1 e 4 D.M. 27 marzo 2008; L. 241/1990; violazione delle norme sul giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, contraddittorietà dell’azione amministrativa, incompetenza tecnica, sviamento di funzione.

La perdita temporanea, da parte di uno dei soci, della rappresentatività in seno al C.N.E.L. non determinerebbe automaticamente la perdita del

requisito da parte della società.

Quindi, secondo canoni di logica e ragionevolezza, al più l'Amministrazione Regionale avrebbe potuto fissare un termine entro cui le società socie in contestazione avrebbero dovuto trasferire la loro partecipazione ad altro soggetto in possesso del requisito della rappresentatività in seno al C.N.E.L..

In tale prospettiva la ricorrente ha impugnato l'art. 4, comma 2, del D.M. 27 marzo 2008, che stabilisce che "le quote o le azioni del CAA e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile solo tra soggetti abilitati alla costituzione del CAA."; ciò in quanto tale norma rappresenterebbe un non senso, dal momento che, secondo logica, se un socio perde il requisito della rappresentatività, deve poter trasferire la sua quota, viceversa, in forza della suddetta disposizione regolamentare, tale possibilità è preclusa e la situazione ne resterebbe ingessata, con conseguenze aberranti.

III) Violazione artt. 3 e 97 cost.; legge 241/1990; art. 11 D.M. 27 marzo 2008; deliberazione 136/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, manifesta sproporzione ed ingiustizia, sviamento di funzioni.

La Regione Lazio avrebbe revocato l'autorizzazione a CAA COPAGRI sul presupposto di gravi omissioni in realtà inesistenti.

Infatti, pur essendo vero che A.I.C. ed U.C.I. avevano ceduto le proprie partecipazioni a U.G.C., questa, successivamente, le aveva restituite ai propri danti causa, di talché il capitale sociale risultava distribuito al 25% tra i quattro soci originari (A.I.C., U.C.I., U.G.C., U.I.M.E.C.), senza alcuna variazione.

Ciò posto, non corrisponderebbe al vero che la società abbia omesso tali comunicazioni; in ogni caso l'obbligo della comunicazione delle variazioni

di cui alla determinazione n. 136/2016 non potrebbe essere interpretato come necessità di comunicare ogni evento che possa riguardare la società ma solo quelli in grado di incidere sul suo funzionamento.

La sentenza del Tribunale n. 13259 del 30 giugno 2016 è stata resa in un procedimento al quale CAA COPAGRI non ha mai partecipato e, dunque, non potrebbe esserle imputata alcuna omissione di comunicazione, prima che la notizia, a sua volta, le venisse comunicata dalla stessa U.C.I..

Le modifiche statutarie di COPAGRI non erano definitive, essendovi un contenzioso fra U.C.I., A.I.C. e la predetta Confederazione; in ogni caso si tratterebbe di modifiche dello Statuto di un soggetto terzo, con il quale la società ricorrente, (da non confondersi con i suoi soci), non ha alcun rapporto giuridico.

La modifica delle partecipazioni sociali, essendo conseguenti a cessioni da effettuarsi mediante rogiti notarili e successive trascrizioni nei pubblici registri, risultano mediante acquisizione di una semplice visura camerale: quindi nessuna violazione del D.M. 27 marzo 2008 potrebbe essere ascritta alla ricorrente, posto che l'obbligo di comunicazione non potrebbe che riguardare le variazioni non autonomamente conoscibili da parte dell'Amministrazione Regionale.

Si tratterebbe, comunque, di variazioni marginali, non idonee a giustificare la revoca dell'autorizzazione, che risulterebbe, dunque, una sanzione del tutto sproporzionata rispetto ai fatti contestati.

Infine l'amministrazione avrebbe omissso la comunicazione di avvio del procedimento.

IV) Violazione art. 3 e 97 cost.; legge n. 241/1990; artt. 7, comma 5, e 11, D.M. 27 marzo 2008; violazione dei requisiti stabiliti per la funzione della revisione interna dall'Associazione Italiana Internal Auditor; incompetenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei

presupposti, contraddittorietà dell'azione amministrativa, incompetenza tecnica, sviamento di funzione.

Le contestazioni in ordine alla “relazione della funzione Internal Auditor sulle attività svolte annualità 2015” sarebbero infondate per i seguenti motivi.

Non sussisterebbe il contestato difetto di indipendenza ed obiettività in capo ai signori Fabiano Mele Responsabile della Funzione Audit interno e Luciano Guglielmetti che ricoprono, rispettivamente, la carica di corresponsabile tecnico e responsabile tecnico del CAA COPAGRI in quanto, trattandosi della funzione di revisione interna, sarebbe del tutto conseguente che il responsabile della funzione sia un soggetto inserito nella struttura della società.

Né risponderebbe al vero che i sig.ri Mele e Guglielmetti difetterebbero di diligenza, indipendenza e aggiornamento; peraltro non sarebbe chiaro chi sia stato il soggetto che ha formulato tali giudizi e con quale competenza.

In ogni caso, CAA COPAGRI ha successivamente inviato alla Regione Lazio il documento di revisione contabile, redatto dal dott. Stefano Ricalzone, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili dall'anno 1982, che è soggetto dotato di autonoma organizzazione e indipendente da CAA COPAGRI S.r.l., (che nell'esercizio 2015 non vantava quale cliente contabile), che dunque non versava in alcuna condizione di conflitto di interesse.

Pertanto, anche ipotizzando che i sig.ri Guglielmetti e Mele difettassero di autonomia, indipendenza e professionalità in materia contabile, tali carenze sarebbero sanate dalla richiesta di intervento di un professionista del settore quale è il dott. Ricalzone.

Inoltre la pretesa inadeguatezza dell'organo Audit non potrebbe costituire causa di revoca dell'autorizzazione, essendo limitata detta sanzione, a mente

del combinato disposto di cui all'art. 11 e 7 comma 5 del D.M. 27 marzo 2008, alla mancata consegna del documento di revisione.

Quanto alla contestata genericità del documento di revisione prodotto, il rilievo sarebbe pretestuoso in quanto il documento di revisione 2015 è stato redatto sulla base di un *format standard*, identico a quello usato per il documento di revisione del 2014, nonché dopo aver richiesto, nell'incontro dell'8 giugno 2016, alla dott.ssa Storti, dirigente dell'Ufficio preposto della Regione Lazio, chiarimenti sulla forma e sul contenuto del documento da inoltrare.

Nell'incontro tenutosi in 8 giugno 2016 presente il dott. Mele, i funzionari della Regione avevano, infatti, confermato l'adeguatezza del documento di Audit Interno, richiesto e ritenuto valido da AGEA denominato "esito Audit interno 2015- attività 2014", in considerazione della necessità per la Regione Lazio di avere un omogeneo flusso di dati dai CAA e di non duplicare la produzione di documenti, di contenuto simile a quelli già redatti per un altro organismo pubblico (AGEA), che li ha ritenuti conformi ed atti ad esplicare la loro funzione.

La nuova e difforme richiesta di specifiche, a firma del nuovo dirigente preposto, B. Burgo, sarebbe successiva, ossia del 27 ottobre 2016, e su tale richiesta la ricorrente avrebbe richiesto chiarimenti nel corso della riunione dell'11 novembre 2016 presso gli uffici regionali (come dà espressamente atto la determinazione 6 marzo 2017) in cui si sarebbe discusso del nuovo orientamento della Direzione preposta, nonché della documentazione che quella Direzione intendeva richiedere ai CAA, nel presupposto però che la richiesta avrebbe riguardato il futuro e non anche il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Neanche la circostanza, affermata dalla Regione, secondo cui non sarebbe mai pervenuto il verbale del Consiglio di Amministrazione 16 marzo 2011,

con il quale la società avrebbe optato per la revisione interna, potrebbe assurgere a elemento giustificativo di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 7, comma 5 e 11 del D.M. 27 marzo 2008.

In ossequio al principio della tipicità delle sanzioni, la decadenza dall'autorizzazione potrebbe intervenire solamente a causa della mancata consegna della certificazione ovvero del documento di revisione (artt. 7 comma 5 e 11 comma 4 lett. d del D.M. 27 marzo 2017) ma non anche di un verbale del C.d.A., peraltro consegnato più volte.

Quanto all'affermazione per cui sarebbe incompatibile con i criteri della revisione interna, l'affidamento della revisione al revisore dott. Stefano Ricalzone, il rilievo sarebbe inconsistente in quanto all'organo Audit costituito presso la società ricorrente non sarebbe inibito ricorrere a consulenti esterni.

Il fatto che la relazione sia priva di data sarebbe ininfluenza in quanto, trattandosi di relazione al Bilancio 2015, approvato il 14 ottobre 2016, non potrebbe che essere successiva a tale data.

La contestazione per cui neanche il revisore dott. Ricalzone garantirebbe l'indipendenza e l'obiettività (in quanto, sulla base di otto deleghe di data non specificata avrebbe partecipato a riunioni presso la Regione ovvero ad istanze di accesso riguardanti gli aspetti amministrativi riferiti ai contenziosi in corso tra i soci), sarebbe altrettanto infondata atteso che si tratterebbe di attività inidonee a far venir meno l'indipendenza e l'obiettività del professionista.

Quanto ai rilievi contabili dell'ordine di alcune migliaia di euro afferenti lo stato patrimoniale passivo ed il conto economico, nonché l'omessa espressa menzione di alcune poste passive nella relazione del revisore ovvero errori di riporto, la ricorrente osserva che si tratterebbe di questioni che esulano

dalla funzione di vigilanza della Regione, a termini dell'art. 11 D.M. 27 marzo 2008.

In ogni caso tali rilievi potrebbero condurre alla revoca dell'autorizzazione solamente qualora rendessero non attendibile il bilancio di esercizio; diversamente la revoca si profilerebbe sproporzionata.

V) In subordine, violazione artt. 3 e 97 cost., artt. 21 *quater* e 21 *quinqes* legge 241/1990, artt. 7 e 11 D.M. 27 marzo 2008; eccesso di potere per manifesta ingiustizia e irragionevolezza, sproporzione e sviamento di funzione.

La determinazione 6 marzo 2017 disporrebbe la revoca in tronco, senza alcun preavviso, prevedendo contestualmente l'immediata disabilitazione delle sedi operative, azzerando così in modo repentino la capacità operativa della società; pertanto, secondo la ricorrente, in subordine, l'Amministrazione avrebbe almeno dovuto procrastinare l'esecutività del provvedimento onde consentire un graduale passaggio a nuove forme di assistenza agricola ed evitare che la società ricorrente lasciasse, dall'oggi al domani, privi di assistenza i 97.000 produttori facendo venir meno 247 sedi operative sul territorio italiano e 400 posti di lavoro.

Anche sotto tale profilo risulterebbe violato il canone della proporzionalità e dell'imparzialità.

5. I tre atti di motivi aggiunti sono diretti a censurare atti conseguenti, con i quali la Regione, sulla convinzione della perdurante validità e bontà delle ragioni poste a fondamento dell'atto di revoca dell'autorizzazione, ripetutamente sospeso con provvedimenti giurisdizionali, ne ha sostanzialmente reiterato l'efficacia.

Senza soffermarsi partitamente sulle singole censure, la cui consistenza è pressochè ripetitiva - come del resto il contenuto degli atti impugnati - delle censure già formulate con il ricorso introduttivo, per esigenze di sintesi

(difficili da rispettare stante la complessità in fatto della vicenda), è sufficiente rilevare come, trattandosi di atti consequenziali e in parte confermativi, gli stessi sono destinati a seguire le sorti del ricorso introduttivo.

6. Nella complessa vicenda fin qui descritta si innestano gli atti di intervento *ad opponendum* di COPAGRI, Confederazione Produttori Agricoli e di CAA CAF UIMEC S.r.l..

6.1. La prima spiega come segue le ragioni per le quali ritiene legittimo il provvedimento regionale di revoca dell'autorizzazione alla ricorrente.

Innanzitutto il suo interesse ad intervenire nel giudizio risiederebbe nel fatto che CAA COPAGRI S.r.l. ha prestato i propri servizi di assistenza e consulenza agli associati della Confederazione senza avere i requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008, con grave pregiudizio per il corretto svolgimento delle attività istituzionali della Confederazione stessa e per tutti i propri associati.

COPAGRI riferisce che, in quanto membro del CNEL (doc. 2 del fascicolo di COPAGRI), in base agli scopi statuari (doc. 1 id.) ebbe a costituire la CAA COPAGRI S.r.l. (doc. 3 id.), la quale pertanto si configurava quale strumento operativo della confederazione nel suo complesso, per rendere i servizi di assistenza e consulenza ai produttori agricoli ai sensi del D.Lgs. 165/1999. Dalla data della sua costituzione fino al 2014 la società CAA COPAGRI ha svolto la sua funzione, assistendo gli associati alla COPAGRI in forza di convenzione con Agea ed altri organismi pagatori regionali.

Unici soci della società erano e potevano essere le quattro organizzazioni fondanti la COPAGRI stessa, vale a dire UGC-CISL, UIMEC, UCI ed AIC: tali associazioni traevano la loro legittimazione ad essere soci di un CAA, avente i requisiti richiesti dal D.M. 27 marzo 2008, dal fatto di essere a loro volta soci fondatori della COPAGRI (docc. 4 e 5 id.), la quale ha un

proprio rappresentante nel C.N.E.L..

Le conseguenze, per la Confederazione e per gli agricoltori associati a COPAGRI, di consentire ad un CAA che non abbia i requisiti di continuare ad operare, sarebbero disastrose: per gli associati la perdita dei contributi comunitari, per COPAGRI, oltre la perdita di immagine, anche la responsabilità patrimoniale per aver accreditato come autorizzato un CAA di sua emanazione, che in realtà non aveva i requisiti per operare.

Quanto al merito, COPAGRI rileva che questione centrale del provvedimento di revoca è la mancanza dei requisiti soggettivi da parte di due soci della società ricorrente: AIC ed UCI, mentre per gli altri due, UGC CISL e UIMEC, la questione non si pone perchè entrambe sono strutture di Confederazioni che hanno un rappresentante nel C.N.E.L..

AIC ebbe ad impugnare la delibera del Consiglio Nazionale della COPAGRI del 23 giugno 2013 innanzi al Tribunale Civile di Roma, incardinando il giudizio n. RG. 58336/2013, che si è concluso con la sentenza di reiezione n. 13259/2016 (doc. 6 id.).

In realtà, però, non trovandosi d'accordo con le proposte congressuali della maggioranza dei soci COPAGRI, che prevedevano una radicale trasformazione della confederazione, A.I.C., con lettera del 13 giugno 2014, restituì tutte le tessere dei propri associati (doc. 7 id.), a cui seguì la restituzione delle somme versate per l'acquisto di tali tessere (doc. 8 id.), con ciò chiudendo definitivamente ogni e qualsiasi rapporto con la COPAGRI.

Quindi, anche l'esito dell'appello proposto da A.I.C. contro la sentenza n. 13259/2016, sarà del tutto indifferente rispetto all'adesione di A.I.C. a COPAGRI, atteso che, come documentato (doc. 6 cit.), la stessa è da tempo volontariamente uscita dalla COPAGRI, non ha richiesto di rientrare e non ha impugnato le delibere congressuali che hanno modificato lo statuto, con

la conseguenza che da oltre quattro anni tale associazione è completamente estranea alla vita ed alla struttura di COPAGRI.

Quanto a UCI, essa partecipò al congresso COPAGRI del 2014, ma non impugnò la delibera di approvazione dello statuto, né ha impugnato la delibera dell'assemblea COPAGRI dell'8 giugno 2016 che, modificando nuovamente lo statuto, ha stabilito che solo gli imprenditori agricoli e le loro forme associate, possono essere soci della confederazione (doc. 1, art. 4).

L'ultima richiesta di UCI, in data 30 novembre 2015, di aderire a COPAGRI fu respinta sia perché tardiva sia perché i precedenti comportamenti tenuti da UCI erano incompatibili con le scelte e le strategie politiche e sindacali della Confederazione (doc. 9 id.).

Contro tale decisione UCI ha incardinato un giudizio tendente, in sintesi, ad essere riconosciuta socia di COPAGRI, tuttavia il relativo esito sarà influente posto che anche un eventuale accoglimento potrebbe avere effetto costitutivo, cioè per il futuro, e comunque non potrebbe essere suscettibile di esecuzione a causa delle intervenute modifiche statutarie.

Dunque, anche tale organizzazione, alla data del 31 dicembre 2015 non faceva più parte, né direttamente né indirettamente, di COPAGRI.

All'affermazione della ricorrente per cui AIC e UCI sarebbero "affiliate" ad altra Organizzazione "anch'essa rappresentata nel C.N.E.L." e nel presupposto che tale organizzazione sia la Confederazione Italiana Agricoltori – CIA - di cui la ricorrente produce una dichiarazione del suo Presidente datata 8 novembre 2016 (doc. 7-8 del fascicolo della ricorrente) – COPAGRI replica innanzitutto che, di tale affiliazione, la ricorrente non aveva mai documentato nulla alla Regione, limitandosi ad affermazioni generiche.

Ma, se anche tali attestazioni fossero state debitamente prodotte, esse non

avrebbero comunque attribuito alle due organizzazioni AIC ed UCI i requisiti di appartenenza ad una “organizzazione maggiormente rappresentativa” atteso che, ai sensi dell’art. 4 L. 936 del 30 dicembre 1986, l’istituto dell’”affiliazione” non è uno strumento idoneo ad attribuire ad una organizzazione esterna la qualità di “organizzazione maggiormente rappresentativa” secondo il citato art. 1 del D.M. 27 marzo 2008, posto che l’organizzazione affiliata – la quale mantenga la propria organizzazione, un proprio tesseramento, e non partecipi al sistema elettivo di formazione della volontà dell’organizzazione affiliante – non può essere giuridicamente considerata organizzazione facente parte della Confederazione affiliante.

Quanto alla contestata mancanza di terzietà ed indipendenza gerarchica dei responsabili dell’Audit Interno Luciano Guglielmenti e Fabiano Mele, Copagri osserva che il loro conflitto di interesse non dipende dal fatto che “siano inseriti nella struttura della società” ma che svolgono contemporaneamente due funzioni antitetiche, quella di responsabili tecnici del CAA COPAGRI, e quindi organizzatori e gestori della struttura organizzativa della società per lo svolgimento delle funzioni di cui al D.Lgs. 165/1999, e quella di revisori e controllori di tale attività (docc. 11 e 11 *bis* del fascicolo di COPAGRI).

Quanto alla figura del dott. Stefano Ricalzone, Copagri osserva che la sua mancanza di terzietà discende dal fatto che egli partecipò, quale delegato del presidente di CAA COPAGRI S.r.l., per otto volte al procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento. Inoltre il dott. Stefano Ricalzone fu nominato commercialista della società, in luogo del dimissionario dott. Massimo Buzzao, dall’assemblea del 4 febbraio 2016 (doc.11 id.), con un compenso annuo di € 10.000.

Quindi il dott. Ricalzone, quale commercialista della società, presso il cui studio è conservata tutta la documentazione sociale e contabile di CAA

COPAGRI S.r.l. (doc. 12 id.) predispose il bilancio 2015 da sottoporre all'esame del Consiglio e quindi all'approvazione dell'assemblea, per poi certificarlo come veritiero.

6.2. CAA CAF UIMEC S.r.l. espone come segue la sua legittimazione all'intervento.

Premette che le attività di centro di assistenza agricola, secondo la normativa di settore, possono essere svolte direttamente dalla società che ha ottenuto il riconoscimento regionale o attraverso società convenzionate che abbiano gli stessi requisiti oggettivi e soggettivi.

Il CAA CAF UIMEC, al pari del CAA COPAGRI, svolge le attività tipiche di Centro di Assistenza Agricola, ma non in quanto delegato direttamente dagli organismi pagatori ex art. 2 D.M. 27 marzo 2008, bensì quale società di servizi - subdelegata - ai sensi dell'art. 12 dello stesso D.M.

(doc. 2 del fascicolo di CAA CAF UIMEC S.r.l.).

In forza della convenzione stipulata con il CAA COPAGRI, il CAA CAF UIMEC ha precisi obblighi e stringenti responsabilità ed è inciso direttamente dalle vicende che interessano la società delegante per le seguenti ragioni.

La convenzione a suo tempo stipulata con il CAA COPAGRI prevede che l'eventuale disdetta, da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi (cfr. art. 16 della convenzione – doc. 2 del fascicolo di CAA CAF UIMEC) è subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso, il che in concreto comporta che, nonostante il recesso, la società di servizi deve garantire la propria cooperazione per il completamento delle pratiche in corso.

Solo in caso di revoca del riconoscimento al CAA COPAGRI la convenzione si risolve di diritto, con esenzione dai suddetti obblighi.

Quindi, essendo la convenzione rinnovata fino al 31 dicembre 2017, il CAA

CAF UIMEC è vincolato ad adempiere agli obblighi assunti ed a proseguire l'attività, pur in presenza di perdita dei requisiti per operare.

In tale contesto, il CAA CAF UIMEC è esposto al rischio di un danno patrimoniale consistente non essendovi certezza che l'attività svolta venga remunerata, in presenza di profili di non legittimazione del CAA COPAGRI a svolgere l'attività.

Quindi CAA CAF UIMEC “ha interesse a che l'attività di assistenza agli agricoltori sia svolta legittimamente dal CAA COPAGRI S.r.l., al fine di evitare effetti pregiudizievoli sul proprio patrimonio, e che dinanzi all'evidenza del venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi il riconoscimento sia revocato con effetto immediato, anche al fine di poter risolvere la convenzione di diritto e liberarsi dall'obbligo di continuare a svolgere l'attività delegata” (così testualmente a pag. 4 dell'atto di intervento).

Sul merito della questione l'interveniente si limita a replicare osservazioni analoghe a quelle già svolte da COPAGRI.

7. Il ricorso non può essere accolto.

La lunga ricostruzione in fatto, tratteggiata al netto di ulteriori numerosi dettagli ininfluenti ai fini del corretto inquadramento della *res* controversa, si è resa necessaria per dare contezza di quanto tutte le parti coinvolte abbiano contribuito a rendere intricata e complessa una vicenda che, viceversa, si presenta dai contorni piuttosto semplici; il risultato è stato un'istruttoria lunga e contorta da parte dell'amministrazione regionale, affastellata di ripetute contestazioni e richieste di chiarimenti quasi mai evase con precisione, e un provvedimento finale che non brilla né per chiarezza, né per sinteticità.

Ciononostante l'impugnato provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla ricorrente risulta, nella sostanza, legittimo.

Come esplicitato nella narrativa, la Regione ha contestato alla ricorrente tre violazioni così schematizzabili: la prima riguarda la perdita, da parte di alcune associate, del requisito soggettivo dell'appartenenza ad un Confederazione avente rappresentanza in seno al C.N.E.L.; la seconda è la mancata comunicazione, all'ente preposto alla vigilanza, di variazioni della compagine societaria; la terza è la presentazione del bilancio annuale non certificato secondo legge.

8. Deve premettersi l'inquadramento normativo di riferimento.

Il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 3 *bis*, sotto la rubrica "Centri autorizzati di assistenza agricola", prevede testualmente: "1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati; c *bis*) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

4 *bis*. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle

procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2”.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008, n. 31724 recante “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola” all’art. 1, comma 1, alla lett. c, definisce “CAA ovvero “Centro autorizzato di assistenza agricola” la società richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai sensi dell’art. 3 *bis*, del decreto legislativo n. 165/1999, l’autorizzazione da parte della regione competente per territorio”; alla lett. d, definisce “organizzazioni agricole maggiormente rappresentative” ai sensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, “quelle rappresentate in seno al C.N.E.L. e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa ai sensi del successivo art. 7”; alla lett. e definisce “associazioni dei produttori e lavoratori” di cui all’art. 3 *bis*, comma 2, del decreto n. 165/1999, “le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al C.N.E.L.”.

All’art. 2 “Attività del CAA”, il Decreto Ministeriale prevede: “1. Il CAA, può svolgere: a) le attività di servizio di cui all’art. 3 *bis*, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l’organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti; b) ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 3 *bis*, comma 4, del decreto n. 165/1999; c) nella fase istruttoria delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola presentate ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed

integrazioni, l'attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a: gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa; le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente. 2. Per le attività previste dal comma 1, lettere a) e b), il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. 3. Le convenzioni devono necessariamente recare una clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, disponga la risoluzione delle medesime qualora, a seguito dell'attività di vigilanza di cui al successivo art. 11, venga accertata in capo al CAA ed alle società di cui esso si avvale la carenza dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente decreto. Della risoluzione della convenzione viene data comunicazione alla regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione”.

Il successivo art. 4, al comma 2, dispone: “2. Le quote o le azioni del CAA e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di CAA”.

L'art. 7, per quanto di interesse in ordine ai requisiti oggettivi, prevede al

comma 5: “I CAA che richiedono l'autorizzazione e le società di cui essi si avvalgono devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor”.

L'art. 9 attribuisce alla regione, nella quale ricade l'ambito territoriale di operatività della società richiedente, la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto.

In particolare, l'art. 11 in tema di “Vigilanza”, per quanto di interesse dispone: “1. Le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, sui CAA e sulle società di cui essi si avvalgono, per i quali hanno concesso l'autorizzazione.....3. L'ente vigilante, o gli enti nel caso di più regioni, se rileva la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di sessanta giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine l'ente vigilante revoca l'autorizzazione al CAA. La regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione al CAA esegue entro e non oltre quindici giorni il provvedimento di revoca. 4. La procedura di revoca di cui al comma 3 viene altresì attivata qualora: a) nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto; c) non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art. 7; d) il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 7,

comma 5. 5. L'ente vigilante dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti...”.

Quanto alle società di servizi, l'art. 12 dispone: “1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 *bis*, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto n. 165/1999, nonchè delle altre funzioni e attività previste dal presente decreto, il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. In tal caso, anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente decreto. 2. Ai fini previsti dal presente decreto la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA”.

9. Alla luce del tratteggiato quadro normativo, è necessario verificare se le tre motivazioni o almeno una sola di esse, sia corretta e sia, dunque, di per sé sola idonea a supportare il provvedimento del 6 marzo 2017, di revoca l'autorizzazione, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1647/2002, all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola concessa a CAA COPAGRI S.r.l. e alle società di servizi di cui esso si avvale per lo svolgimento dell'attività di cui al D.M. 27 marzo 2008.

9.1. Per vagliare la correttezza della prima delle motivazioni poste alla base del provvedimento deve rammentarsi che delle quattro associate di CAA COPAGRI, UIMEC-UIL è da sempre rappresentata al CNEL tramite UIL, UGC è da sempre rappresentata al CNEL tramite CISL, mentre AIC e UCI, un tempo rappresentate al C.N.E.L. tramite COPAGRI Confederazione, hanno perso tale rappresentanza essendo fuoriuscite volontariamente da COPAGRI.

Emerge con certezza dalla copiosa documentazione versata in atti, che fin dal 13 giugno 2014 (cfr. docc. 7, 8 del fascicolo di COPAGRI) AIC, che deteneva il 25% del capitale sociale di CAA COPAGRI S.r.l., per propria autonoma decisione attuata mediante restituzione di tutte le tessere, non aderiva più a COPAGRI, Confederazione (cfr, doc. 2 del fascicolo della stessa COPAGRI).

Risulta, dunque, *per tabulas* che già alla data del 13 giugno 2014 la ricorrente CAA COPAGRI S.r.l., a causa delle fuoriuscita di AIC da COPAGRI, era priva di uno dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dall'art. 3 *bis*, del D.Lgs. 165/99, indispensabili per la stessa esistenza di un CAA, dovendo necessariamente tutte le “associazioni dei produttori e lavoratori” essere rappresentate in seno al C.N.E.L., ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e, del D.M. 31724/2008.

La ricorrente, tuttavia, non riferisce in ricorso in ordine alla suddetta dirimente circostanza, riferendo invece che AIC aveva impugnato la sua fuoriuscita dalla Confederazione COPAGRI con il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n. 58336/2013 e, avendolo perso, di aver proposto appello.

Dalla documentazione in atti emerge che AIC, con il suddetto giudizio, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 13259/2016 (doc 6 id.), aveva impugnato alcune delibere assunte dal Consiglio Generale di COPAGRI in data 25 giugno 2013, cioè quando era ancora socia, per asserita illegittima composizione dell’organo deliberante.

Successivamente, in data 13 giugno 2014, ha restituito le tessere per l’anno 2013 motivando la sua decisione proprio in ragione della non condivisione di quelle delibere tanto da averle impugunate (doc. 7 id. cit.); di conseguenza, in data 30 giugno 2014 COPAGRI comunicava l’avvenuta restituzione del costo delle tessere mediante bonifici bancari (doc. 8 id.).

Dunque la *res* controversa fra AIC e COPAGRI, tuttora *sub judice*, non è l'espulsione della prima dalla Confederazione, bensì alcune delibere consiliari di circa un anno prima, che nulla hanno a che vedere con la questione che è, invece, dirimente nel presente giudizio, ossia la perdita da parte di AIC della rappresentanza in seno al C.N.E.L a causa della spontanea fuoriuscita dalla Confederazione, avvenuta il 13 giugno 2014.

Osserva il Collegio che le suddette circostanze non sono state esposte con chiarezza né nel provvedimento impugnato né negli atti defensionali delle parti, ma è stato possibile ricostruirle soltanto attraverso la documentazione confusamente versata in atti.

Ciò chiarito, solo in tali termini può essere condivisa l'obiezione dell'opponente COPAGRI secondo cui l'esito dell'appello proposto da AIC contro la sentenza n. 13259/2016 sarà del tutto indifferente rispetto all'adesione di quella a COPAGRI.

Ciò innanzitutto perché oggetto del giudizio in discorso non è l'asserita espulsione di AIC da COPAGRI; in secondo luogo perché AIC era da tempo volontariamente uscita dalla COPAGRI, non ha mai richiesto di rientrare e non ha impugnato le delibere congressuali che hanno modificato lo statuto, con la conseguenza che da anni tale associazione è completamente estranea alla vita ed alla struttura di COPAGRI.

Osserva il Collegio che l'evidenziata perdita del requisito soggettivo da parte di AIC, fin dal giugno 2014, era di per sé sola ragione sufficiente per procedere alla revoca dell'autorizzazione al CAA COPAGRI, senza necessità di ulteriori indagini.

Tale perdita del requisito si sarebbe potuta evitare se, prima di restituire le tessere e dissociarsi da COPAGRI, AIC avesse ceduto le sue quote ad altra associazione correttamente rappresentata al C.N.E.L., così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 27 marzo 2008.

E' del tutto infondata la censura della ricorrente secondo cui detta previsione regolamentare sarebbe illegittima perché ingesserebbe il sistema, dal momento che la norma in discorso non vieta *tout court* la cessione di quote da parte dell'associazione perdente il requisito della rappresentanza nel CNEL, ma si limita a richiedere che la suddetta cessione avvenga prima del suddetto evento.

Previsione tanto più ragionevole laddove la perdita del requisito avvenga per volontà e per scelta meditata della stessa associazione, come è avvenuto nel caso di AIC.

Del pari, anche UCI ha manifestato dissenso rispetto alle posizioni di COPAGRI, tanto che, in data 30 novembre 2015, la Presidenza di COPAGRI assumeva la decisione di non accettare la quota associativa di UCI, sia perché pagata in ritardo sia a causa della condotta ostile tenuta dalla suddetta associazione nei confronti della Confederazione (doc. 9 id.).

Contro tale decisione UCI ha incardinato un giudizio (Tribunale di Roma n. 22882/2016), tendente, in sintesi, ad essere riconosciuta socia di COPAGRI, tuttavia il relativo esito non potrà che essere ininfluenza posto che, nelle more, COPAGRI ha modificato l'art. 4 del proprio statuto, ditalchè nessuna associazione potrà più far parte della Confederazione.

Né alcuna delle due associazioni in parola ha impugnato la delibera del 2016 di COPAGRI che ha approvato la modifica statutaria.

Si rivela, dunque, di nessuna utilità, per poter scongiurare l'impugnato provvedimento di revoca, l'avvenuta cessione da parte di AIC delle proprie quote a UGC con atto notarile del 15 dicembre 2015, essendo indubbio che dal 13 giugno 2014 UCI non poteva ormai più cedere le sue quote non essendo associazione rappresentata al CNEL; del pari inutile è stata la stessa cessione di quote a UGC da parte di UCI, avvenuta con atto notarile del 13 gennaio 2016, non essendo essa più iscritta a COPAGRI e, dunque,

non avendo più la rappresentanza al C.N.E.L..

In definitiva, l'avvenuta ricostituzione in capo a CAA COPAGRI del requisito soggettivo, ove realmente realizzatasi, potrà essere in ipotesi valutata dalla Regione in sede di eventuale nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività per cui è causa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a del D.M. 27 marzo 2008, n. 31724, ma non può certo dirsi realizzata per il passato, non essendo ammissibile, come già visto, la cessione di quote fra soggetti privi della rappresentanza al C.N.E.L. e, dunque, non abilitati alla costituzione dei CAA.

Le ragioni che precedono sono sufficienti a respingere il ricorso atteso che, per consolidata giurisprudenza, qualora il provvedimento si fondi su più motivazioni, la acclarata legittimità e idoneità di una sola di esse a sorreggere il provvedimento rende inutile l'esame delle censure avverso gli ulteriori capi della motivazione (cfr. fra le più recenti: T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 29 settembre 2017, n. 266; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III *Ter*, 19 maggio 2017, n. 5973;

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 12 maggio 2017, n. 492; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 aprile 2017, n. 717; T.A.R. Veneto, sez. I, 7 aprile 2017, n. 337).

9.2. Per dovere di completezza il Collegio comunque rileva che, dall'esame complessivo della vicenda, quale emerge dalla complessa e farraginoso istruttoria posta in essere dalla Regione, risulta una condotta della ricorrente non particolarmente lineare che, se anche non definibile in termini di violazione dell'all. 1 alla D.G.R. n. 136/2016, che disciplina l'attività di vigilanza della Regione, può essere quanto meno qualificabile in termini di difetto di comunicazione con l'Ente preposto alla vigilanza.

La ricorrente ha, infatti, ammesso l'esistenza di una precedente cessione di quote, poi restituite, che non ha neanche formato oggetto di contestazione.

Ad una delle tante richieste di chiarimenti in ordine alla situazione di rappresentanza al C.N.E.L. di ciascuna delle associazioni componenti il CAA COPAGRI, la ricorrente dapprima ha trasmesso, in data 20 dicembre 2016, n. 3 dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 di UCI, AIC e UGC-CISL, attestanti il possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008 e una, quella di UIMEC UIL, attestante invece la mancanza dei requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008.

A distanza di poco tempo, all'ennesima richiesta di chiarimenti, il 30 dicembre 2016 la ricorrente ha trasmesso una nuova dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/2000 di UIMEC UIL, che, contraddicendo la precedente, attestava il possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008.

Il tutto, però, senza mai chiarire in che modo si estrinsecasse il requisito della rappresentanza di ciascuna associazione al C.N.E.L..

Inoltre, la ricorrente si duole che la Regione non avrebbe tenuto conto della sua dichiarazione contenuta nella nota n. 20/2017, secondo cui “nel quadro di una operazione di aggregazione di organizzazioni sindacali che operano nel panorama dei CAA Autorizzati, (UCI e AIC) ha proceduto a richiedere ottenendone la affiliazione, ad una altra Organizzazione anch'essa rappresentata in seno al C.N.E.L.” ma trascura che detta dichiarazione era comunque, ancora una volta, quanto meno incompleta, non essendo stato indicato il nome della nuova Organizzazione (CIA), così costringendo la Regione ad una ulteriore defatigante richiesta di chiarimenti.

Osserva il Collegio che una siffatta condotta, così come quella tenuta in occasione delle contestazioni sulla certificazione di bilancio, sebbene in astratto non autonomamente idonea a sorreggere la revoca dell'autorizzazione, è pur sempre espressione di una conduzione non trasparente della complessiva attività autorizzata, rappresentando dunque

un *quid pluris* che, fermo restando quanto acclarato in ordine alla perdita del requisito soggettivo, avvalora la legittimità delle conclusioni cui è giunta la Regione.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

10. A ciò consegue la reiezione di tutti i motivi aggiunti i quali, peraltro, censurando atti pressochè consequenziali alla disposta revoca, sarebbero anche improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

11. Le spese del giudizio, considerato l'esito alterno delle decisioni cautelari e di merito, possono essere compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, li respinge.

Compensa le spese fra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

